



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 325/16/CONS

**ARCHIVIAZIONE DELLA SEGNALAZIONE PRESENTATA
DALL'ON. RINO PISCITELLO E DAL PROF. GIACOMO COSENTINO NEI
CONFRONTI DI RISCOSSIONE SICILIA S.P.A. PER LA VIOLAZIONE
DELLA LEGGE 22 FEBBRAIO 2000, N. 28**

L'AUTORITÀ

NELLA riunione di Consiglio del 7 luglio 2016;

VISTO l'art. 1, comma 6, lett. b), n. 9, della legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *“Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”*;

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante *“Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica”*;

VISTA la legge 6 novembre 2003, n. 313, recante *“Disposizioni per l'attuazione del principio del pluralismo nella programmazione delle emittenti radiofoniche e televisive locali”*;

VISTA la legge 23 novembre 2012, n. 215, recante *“Disposizioni per promuovere il riequilibrio delle rappresentanze di genere nei consigli e nelle giunte degli enti locali e nei consigli regionali. Disposizioni in materia di pari opportunità nella composizione delle commissioni di concorso nelle pubbliche amministrazioni”*;

VISTA la legge 7 giugno 2000, n. 150, recante *“Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni”* e, in particolare, l'art. 1;

VISTA la delibera n. 137/16/CONS, del 19 aprile 2016, recante *“Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per l'elezione diretta dei Sindaci e dei Consigli comunali, fissate per il giorno 5 giugno 2016”*;

VISTA la segnalazione del 3 giugno 2016 (ns. prot. n. 30828 del 6 giugno 2016), con la quale l'avv. Gaetano Armao ha denunciato, per conto dell'on. Rino Piscitello, Portavoce di Sicilia Nazione, e del prof. Giacomo Cosentino, candidato a Sindaco del Comune di Caltagirone per le elezioni amministrative del 5 giugno 2016, la presunta violazione della normativa sul silenzio elettorale e della par condicio da parte della società Riscossione Sicilia S.p.A. per la conferenza stampa tenutasi a Palermo il 31 maggio 2016, relativamente alla quale viene allegato un articolo della stampa locale;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

VISTA la nota dell'8 giugno 2016 (ns. prot. n. 31296), con cui il Comitato regionale per le comunicazioni della Sicilia ha richiesto alla società Riscossione Sicilia S.p.A. di *“voler far pervenire, entro 24 ore dal ricevimento della presente, chiarimenti in merito alla segnalazione di violazione della normativa sul silenzio elettorale e della par condicio”*;

VISTA la nota del 10 giugno 2016 (ns. prot. n. 32009 del 13 giugno 2016), con cui l'avv. Antonio Fiumefreddo, amministratore unico della società Riscossione Sicilia S.p.A., ha riscontrato la richiesta di controdeduzioni del CO.RE.COM. Sicilia;

VISTA la nota del 24 giugno 2014 (ns. prot. n. 34626), con cui il suddetto Comitato ha trasmesso la propria delibera n. 9 del 17 giugno 2016, con la quale propone, per il caso di specie, l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente;

ESAMINATA la documentazione istruttoria trasmessa dal competente Comitato e, in particolare, la citata nota del 10 giugno con cui l'amministratore unico della società Riscossione Sicilia S.p.A. ha inviato le proprie controdeduzioni nelle quali rileva quanto segue:

- la conferenza stampa è stata organizzata in seguito alla richiesta di alcuni parlamentari dell'Assemblea Regionale Siciliana di diffondere i dati relativi alle attività di riscossione esercitate dalla suddetta società;
- a tale richiesta l'amministratore unico di Riscossione Sicilia S.p.A. dichiara di aver acconsentito *“ritenendo un preciso obbligo istituzionale dare conto ai cittadini dei servizi che vengono resi e non essendovi alcuna refluenza sulla campagna elettorale, posto che il luogo prescelto è stato il più istituzionale possibile, il Parlamento siciliano, che non si è mai accennato alla competizione elettorale, e non erano presenti candidati a sindaco o ai consigli comunali”*, tenuto anche conto *“della circostanza che, trovandoci nel periodo determinato dalla legge per l'approvazione ed il deposito dei bilanci (entro il 30 giugno), vi era l'urgenza di rendere un servizio alle imprese”*;

CONSIDERATO che l'art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, stabilisce che a far data dalla convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni e che tale divieto trova applicazione per ciascuna consultazione elettorale;

CONSIDERATO che il divieto sancito dall'art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, è stato di recente ribadito anche nella circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento per l'informazione e l'editoria del 3 maggio 2016;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

CONSIDERATO che la legge n. 150/2000, ove sono disciplinate le attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni, considera come tali quelle attività poste in essere da tutte le Amministrazioni dello Stato che siano finalizzate a: *“a) illustrare e favorire la conoscenza delle disposizioni normative, al fine di facilitarne l'applicazione; b) illustrare le attività delle istituzioni ed il loro funzionamento; c) favorire l'accesso ai servizi pubblici, promuovendone la conoscenza; d) promuovere conoscenze allargate e approfondite su temi di rilevante interesse pubblico e sociale; e) favorire processi interni di semplificazione delle procedure e di modernizzazione degli apparati nonché la conoscenza dell'avvio e del percorso dei procedimenti amministrativi; f) promuovere l'immagine delle amministrazioni, nonché quella dell'Italia, in Europa e nel mondo, conferendo conoscenza e visibilità ad eventi d'importanza locale regionale, nazionale ed internazionale”* (cfr. art. 1, comma 5);

CONSIDERATO che la società Riscossione Sicilia S.p.A. è la società incaricata di gestire la riscossione dei più recenti orientamenti dell'Autorità, si ritengono escluse dall'ambito di applicazione dell'art. tributi e delle altre entrate nella Regione Sicilia ed è una società di diritto privato partecipata dalla Regione Sicilia;

CONSIDERATO che l'esponente, nel dare conto dei fatti intervenuti, si limita a descrivere l'iniziativa senza fornire alcun dettaglio utile a documentare le modalità di pubblicizzazione della conferenza stampa, precludendo di fatto l'accertamento dei presupposti per l'applicabilità, sotto il profilo oggettivo, della norma asseritamente violata;

RITENUTO, quanto all'ambito di applicazione soggettiva del divieto sancito dalla norma, che solo di comunicazione istituzionale le sole attività ricollegabili direttamente o indirettamente a un'Amministrazione dello Stato siano assoggettabili al divieto *de quo*;

RITENUTO, quanto all'ambito di applicazione oggettiva del divieto, che la mera partecipazione ad una iniziativa quale quella oggetto di segnalazione non configuri *ex se* un'ipotesi di comunicazione istituzionale vietata;

RITENUTO, per le motivazioni di cui sopra, che l'iniziativa in oggetto non possa essere ricondotta all'ambito applicativo dell'art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28;

RITENUTO pertanto di non aderire alle risultanze dell'istruttoria sommaria compiuta dal Comitato regionale per le comunicazioni della Sicilia;

UDITA la relazione del Commissario Antonio Martusciello, relatore ai sensi dell'art. 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità*;

DELIBERA

l'archiviazione degli atti per le motivazioni di cui in premessa.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è trasmessa a Riscossione Sicilia S.p.A. e al Comitato regionale per le comunicazioni della Sicilia.

La delibera è pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 7 luglio 2016

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Antonio Martusciello

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Riccardo Capecchi